

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2056-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(GORIA)

---

*Presentato il 19 dicembre 1992*

---

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

(Relatori: **Antonio CIAMPAGLIA**, per la V Commissione;  
**Renzo PATRIA**, per la VI Commissione)

---

**NOTA:** Testo approvato dalle Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze) il 28 gennaio 1993. In data 29 gennaio 1993 le Commissioni riunite sono state autorizzate a riferire oralmente in Assemblea.

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE.

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 8 del decreto-legge 21 gennaio 1992, n. 14, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, dell'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, e dell'articolo 8 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345, nonché dei decreti-legge 14 agosto 1992, n. 365, e 20 ottobre 1992, n. 413.

TESTO  
DELLE COMMISSIONI.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, recante norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 486*All'articolo 3:*

*al comma 1, al primo periodo, le parole: « e ad essa » sono sostituite dalle seguenti: « , delle quali almeno il 51 per cento di esclusiva proprietà dello Stato, con la previsione di forme di azionariato diffuso, anche riservando quote ai lavoratori e agli operatori del settore, compresi i produttori e i trasformatori di tabacco, i magazzinieri e i titolari di rivendite di generi di monopolio. Le quote riservate agli operatori di cui al precedente periodo sono assegnate singolarmente o in modo associato per ogni categoria. Alla società per azioni »;*

*al comma 1, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Nell'atto di concessione di cui al precedente periodo deve essere previsto l'obbligo per il soggetto concessionario di versare all'erario un contributo annuale commisurato al 10 per cento degli utili realizzati in ciascun esercizio. Tale somma sarà iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; per pari importo è incrementata per ciascun esercizio la dotazione del Fondo di cui all'articolo 42, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con priorità per gli interventi finalizzati all'avviamento al lavoro delle persone handicappate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;*

*al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

*« b-bis) l'estrazione del sale nel territorio nazionale, relativamente a quelle già condotte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*« 1-bis. Il piano industriale di cui al comma 3, relativo anche alla lavorazione e commercializzazione del sale, dovrà prevedere la riorganizzazione e il risanamento del settore. Le eventuali aree dismesse sono soggette al rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici ».*

*Decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 19 dicembre 1992.*

**Norme urgenti sull'accertamento definitivo del capitale iniziale degli enti pubblici trasformati in società per azioni, ai sensi del capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e sulla trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la rideterminazione del patrimonio netto delle società per azioni derivanti dalla privatizzazione degli enti pubblici economici, il trattamento fiscale per le emissioni obbligazionarie effettuate dalle predette società, nonché il processo di privatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

#### ARTICOLO 1.

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è sostituito dai seguenti: « Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato provvisoriamente, con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. Il patrimonio netto è accertato in via definitiva con decreto del Ministro del tesoro sulla base delle stime effettuate da una o più società specializzate, ovvero da soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, designati dallo stesso Ministro del tesoro, avuto anche riguardo ai criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La relazione di stima deve indicare i criteri seguiti per le valutazioni. I corrispettivi professionali per le stime sono posti a carico delle

società interessate e sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. In attesa dell'accertamento definitivo, gli organi sociali possono, in via transitoria, procedere a determinare il patrimonio netto nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Si applica l'articolo 2, comma 3, della stessa legge 29 dicembre 1990, n. 408. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il valore del patrimonio netto determinato in via transitoria o accertato in via definitiva dovrà comportare una corrispondente rettifica dei valori dell'attivo e del passivo nella misura in cui, su conforme deliberazione degli organi sociali, venga imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I valori iscritti in bilancio non devono essere inferiori a quelli risultanti dall'ultimo bilancio, ovvero, se ancora minori, a quelli risultanti dalla stima e non possono comunque superare il valore della stima medesima. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale devono motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti per l'iscrizione in bilancio dei predetti valori. Il patrimonio netto iniziale si intende determinato in via definitiva al termine delle predette operazioni, le quali sono ad ogni effetto connesse con le trasformazioni e sono soggette al regime tributario di cui all'articolo 19 ».

#### ARTICOLO 2.

1. Alle obbligazioni e titoli simili che saranno emessi dalle società per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle società per azioni con azioni quotate in borsa.

2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, continua ad applicarsi alle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.

3. In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile, le società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, possono emettere obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.

5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « A tutte le predette società per azioni, nonché a quelle di cui all'articolo 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 ».

## ARTICOLO 3.

1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni e ad essa sono conferite le attività produttive e commerciali, nonché le partecipazioni comunque detenute dalla stessa Amministrazione autonoma. Restano riservate allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale, già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese l'organizzazione e la gestione del servizio delle lotterie e del lotto. Il Ministro delle finanze può trasferire, con apposita concessione, i propri poteri relativi al lotto, compreso quello automatizzato, a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale ed alla struttura tecnico-organizzativa. Le modalità di pagamento delle vincite al gioco del lotto automatizzato saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro delle finanze sono attribuite, in concessione esclusiva e per un periodo di 30 anni rinnovabile, alla società per azioni derivata dalla trasformazione le attività di interesse generale concernenti:

a) la fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, nonché l'importazione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea;

b) la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei gestori dei magazzini di vendita e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero delle finanze.

2. Il Ministro delle finanze, in conformità alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo su tutte le attività di interesse generale attribuite in concessione. Le concessioni e le autorizzazioni amministrative per la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati vengono rilasciate dal Ministero delle finanze, tenendo conto delle proposte di piano della rete di distribuzione e vendita formulate dalla società per azioni concessionaria. Si applicano anche nei confronti della società per azioni derivata dalla trasformazione le disposizioni dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come sostituito dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303.

3. La società per azioni derivata dalla trasformazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non superiore a sette. Nella prima attuazione, il consiglio di amministrazione quale organo straordinario, il presidente, l'amministratore delegato, il direttore generale ed il collegio sindacale sono

nominati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare non oltre il quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il presidente convoca l'assemblea entro 15 giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili non direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali, che sono attribuiti al patrimonio disponibile dello Stato. Il capitale iniziale della società per azioni derivata dalla trasformazione è pari al valore determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 15, nonché l'articolo 19 dello stesso decreto, con riferimento anche ai conferimenti connessi con la trasformazione. L'organo di gestione curerà altresì ogni atto e provvedimento necessario per attuare la piena trasformazione dell'Amministrazione autonoma in società per azioni e predisporrà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno schema di piano industriale che sarà presentato al Ministro delle finanze per la successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI).

4. In via transitoria, fino alla nomina del consiglio di amministrazione, continua ad operare il comitato istituito con l'articolo 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, coadiuvato dal direttore generale, e continuano a produrre effetti gli atti compiuti dal comitato stesso. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi spettanti ai componenti del comitato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio congiunto dei diritti partecipativi, nonché l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi, anche in materia di indirizzo e di controllo, di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## ARTICOLO 4.

1. Per effetto della trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disposta con il presente decreto, il personale dipendente dalla stessa Amministrazione, compreso quello con qualifiche dirigenziali ed equiparate, viene temporaneamente assegnato alla nuova società per azioni. Il personale che, dopo l'approvazione del piano industriale, dovesse risultare non utilizzato rispetto alle esigenze funzionali della nuova società è iscritto in un elenco speciale del Ministero delle finanze per essere assegnato ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria o, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, presso altre pubbliche amministrazioni, nell'ambito del territorio provinciale o, comunque, in quello delle province limitrofe. Il passaggio dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di approvazione del piano industriale da parte del CIPI, con i criteri e le modalità stabiliti dal Ministro delle finanze e dal Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Al medesimo personale che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o che abbia almeno 58 anni di età e almeno 15 anni di anzianità contributiva si applicano, a domanda da presentarsi entro sei mesi dalla data di approvazione del piano industriale da parte del CIPI, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria di cui alla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico della società. Il personale trasferito alla società per azioni che, a seguito di ulteriori ristrutturazioni aziendali che dovessero verificarsi negli otto anni successivi alla data di approvazione del piano industriale da parte del CIPI, dovesse risultare in esubero presso la stessa società ha diritto ad essere riammesso, su domanda, nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria o, in mancanza di posti disponibili, in quelli di altre pubbliche amministrazioni, nell'ambito del territorio provinciale o, comunque, in quello delle province limitrofe.

2. Il personale trasferito alla società per azioni ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento alla società, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, in base alle disposizioni di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, la società provvede a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12

agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo del 10 per cento e, al relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'INPS è tenuto, al momento del collocamento in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento allo Stato del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

6. Fino alla definizione delle situazioni giuridiche conseguenti all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, l'onere per il personale interessato resterà a carico della società per azioni derivata dalla trasformazione.

#### ARTICOLO 5.

1. Nei confronti delle imprese del gruppo ATI - Azienda tabacchi italiani spa, nonché al personale dipendente delle stesse imprese, si applicano le seguenti disposizioni con onere a carico della società per azioni derivata dalla trasformazione di cui all'articolo 3:

a) la durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non può essere superiore a tre anni. Il CIPI ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi;

b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non devono essere computati i periodi di trattamento di integrazione salariale anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

c) l'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è corrisposta, per tutti i dipendenti delle imprese citate, per un periodo massimo di trentasei mesi;

d) le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano ai dipendenti collocati in mobilità nell'ambito dello svolgimento dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

## ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

GORIA, *Ministro delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.